DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2026

Sommario

1 Regime fiscale dei contributi 2
2 Regime fiscale del fondo pensione 3
3 Regime fiscale delle prestazioni 3
3.1 Prestazioni pensionistiche complementari 3

1 Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a MULTIFOND sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto. . Il plafond di deducibilità, ai sensi dell'art. 8, c. 4, del d.lgs. n. 252/2005 (come modificato dall'art. 1, c. 201 della l. n. 199/2025) è stato elevato da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Il suddetto c. 201, ancorché in vigore dal 1° luglio 2026, fa riferimento all'intero anno fiscale.

In questo tetto deducibile rientrano:

- i contributi versati dal datore di lavoro;

- i versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;

- i contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.300,00 (non deducibili} è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (disciplina riferita alle sole antiicpazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da tale data). Il credito d'imposta spetta sui soli montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.300,00 . La misura dell'importo deducibile è pari alla differenza positiva tra l'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.650,00 annui (per un totale di euro 7.950,00 annui).

I contributi da premio di risultato versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di euro 3.000:

• non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;

• non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Il sopracitato importo di euro 3.000,00 è stato aumentato a euro 5.000 dalla legge di bilancio 2026 per il biennio 2026-2027.

L'aderente deve comunicare a Previlabor, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

L'art. 23, c. 7bis del d.lgs. n. 252/2005 prevede la possibilità di versare al Fondo il TFR "pregresso", ovvero maturato ed accantonato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 c.c. ante 2007 oppure maturato successivamente al 2007 e non versato al Fondo di Tesoreria dell'Inps. Il suddetto TFR avviene in neutralità di imposta ai sensi dell'art. 19, c. 4 del TUIR. Il conferimento del TFR pregresso contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale.

2 Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tuttavia, i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50 per cento al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50 per cento di tali rendimenti.

3 Regime fiscale delle prestazioni

3.1 Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile della prestazione maturata, sia essa in capitale che in rendita, è determinata dal montante accumulato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti. Per la tassazione applicata ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione il regime fiscale previgente.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione al fondo è antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di partecipazione prima di tale data sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Nel caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. L'aderente, pertanto, dovrà farsi rilasciare dall'altra forma pensionistica idonea attestazione della data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata (Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento. I rendimenti finanziari riferibili ai proventi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente, sono soggetti alla medesima imposta sostitutiva su un imponibile ridotto al 48,08 per cento in modo da determinare una tassazione effettiva del 12,50%. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15% al 9%.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3 D. Lgs. 252/2005 o capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, c.3, ultimo periodo;

b) rendita vitalizia;

c) rendita a durata definita;

d) prelievi liberamenti determinabili;

e) erogazione frazionata (la decorrenza dell'erogazione della prestazione è a far data dal 31.10.2026).

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita vitalizia oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita. La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale al momento della liquidazione derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La prestazione pensionistica potrà inoltre essere richiesta interamente in capitale dai lavoratori "vecchi iscritti" (assunti cioè antecedentemente al 29 aprile 1993 ed iscritti a previdenza complementare prima di tale data). I "vecchi iscritti" hanno la possibilità di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (comprendendo anche la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, sull'intera prestazione trova applicazione il regime tributario vigente fino al 2006.

3.2 Prestazioni alternative alla rendita vitalizia (ex l. n. 199/2025)

3.2.1 Rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili

Con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale nel caso di rendita a durata definita e ai prelievi liberamente disponibili si applica il regime fiscale ex art. 11, c. 6, del d.lgs. n. 252/2005. Lo

stesso trattamento si applica al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

Alla data di emanazione del presente documento si è in attesa di indicazioni in merito alla fiscalità delle nuove prestazioni pensionistiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.2.2 Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

Il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

Alla data di emanazione del presente documento si è in attesa di indicazioni in merito alla fiscalità delle nuove prestazioni pensionistiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.3 Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

a} anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.

b} riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria di durata prevista di almeno 12 mesi;

c} riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di

tempo superiore a 48 mesi;d} riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse} si applica l'aliquota del 23 per cento a titolo di imposta.

3.4 Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) consente di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di con un anticipo massimo di cinque anni (ipotesi a) infra) o di 10anni (ipotesi b) infra) rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. La Rita può essere richiesta:

a) In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

b) In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di successiva inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, avendo maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Sull'importo imponibile è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota applicata sarà del 9 per cento.

L'iscritto richiedente può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

NB: IL REGIME FISCALE SOPRA DESCRITTO SI APPLICA A TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI DAGLI ISCRITTI A MULTIFOND DOPO IL 1° GENNAIO 2007, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 252/2007.

IL REGIME FISCALE APPLICABILE PER LA QUOTA PARTE DI PRESTAZIONE MATURATA IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI VERSATI ANTECEDENTEMENTE A TALE DATA DA COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI A MULTIFOND (O AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, POI TRASFERITISI A MULTIFOND}, COMPRESI I COSIDDETTI "VECCHI ISCRITTI", E' DESCRITTO NEL "DOCUMENTO SINOTTICO SUL REGIME FISCALE DELLE EROGAZIONI"